Supplemento ordinario n. 1 alla " Gazzetta Ufficiale " n. 51 del 27 febbraio 1961

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Lunedì, 27 febbraio 1961 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 868-144

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1960, n. **1842.**

Norme sul trattamento economico e normativo per gli agenti e rappresentanti di commercio delle imprese commerciali.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1960, n. **1843.**

Norme sulla previdenza e l'assistenza aziendale ai lavoratori della ceramica e degli abrasivi soggetti alla silicosi.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1960, n. **1844.**

Norme sulla previdenza integrativa dell'assicurazione obbligatoria gestita dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e sulla assistenza sanitaria per i dirigenti delle imprese commerciali e di spedizione e trasporto.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1960, n. 1842.

Norme sul trattamento economico e normativo per gli agenti e rappresentanti di commercio delle imprese commerciali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1° ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto l'accordo economico 13 ottobre 1958 per la modifica dell'accordo collettivo economico per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale del 30 giugno 1938, stipulato tra la Confederazione Generale Italiana del Commercio e la Federazione Nazionale Associazioni Agenti e Rappresentanti di Commercio;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino n. 58 del 3 maggio 1960, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti costituiti per le attività per le quali è stato stipulato l'accordo collettivo economico 13 ottobre 1958, relativo alla modifica dell'accordo del 30 giugno 1938, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo economico anzidetto.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli agenti e rappresentanti di commercio delle imprese commerciali.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1960

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *febbraio* 1961

Atti del Governo, registro n. 134, *foglio n.* 84. — VILLA

ACCORDO COLLETTIVO ECONOMICO 13 OTTOBRE 1958 PER LA MODIFICA DELL'ACCORDO COLLETTIVO ECONOMICO PER LA DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI AGENZIA E RAPPRESENTANZA COMMERCIALE DEL 30 GIUGNO 1938

Il giorno 13 ottobre 1958 in Roma

tra

la Confederazione Generale Italiana del Commercio rappresentata dal Vice-presidente gr. uff. *Vincenzo Aliotta* con l'intervento di una delegazione composta dai signori avv. *Amatore Battaglia*, dott. *Guido Mella*, rag. *Ugo Liverani*, comm. *Umberto De Giglio*, avvocato *Giacomo Giannoni*, dott. *Mario Lironcurti*, dottor *Antonio Perrone*, dott. *Giorgio San Fiorenzo*, dott. *Renato Di Salle*, rag. *Marco Da Rios*, avv. *Giuseppe D'Avossa*, rag. *Filippo Costa*, rag. *Domenico Gini*, comm. *Alfredo Rubei*, comm. rag. *Aldo Ciravegna*, assistiti dal Capo dei servizi sindacali dott. *Manlio Lo Vecchio Musti*

e

la Federazione Nazionale Associazioni Agenti e Rappresentanti di Commercio, rappresentata dal Presidente cav. uff. *Ugo Volpi*, dal Vice-presidente *Francesco Bonfardeci* e dal Consigliere comm. *Giuseppe Zuckermann* assistiti dal Segretario *Vittorio Frediani*,

Visto l'Accordo economico collettivo per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale del 30 giugno 1938 approvato con decreto del Capo del Governo 17 novembre 1938 n. 1784 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 30 novembre 1938), rimasto in vigore in virtù dell'art. 43 del D.L.L. 23 novembre 1944, numero 369;

Visto l'Accordo stipulato il 29 novembre 1947 tra la Confederazione Generale dell'Industria Italiana e la Confederazione Generale Italiana del Commercio da una parte e la Federazione Nazionale Associazioni Agenti e Rappresentanti di Commercio dall'altra, contenente una modifica dei massimali di cui all'art. 10 dell'Accordo economico collettivo del 30 giugno 1938;

Visto l'Accordo stipulato il 15 maggio 1951 tra la Confederazione Generale Italiana del Commercio da una parte e la Federazione Nazionale Associazioni Agenti e Rappresentanti di Commercio dall'altra, contenente parziali modifiche dell'Accordo economico collettivo 30 giugno 1938;

Visto lo Statuto dell'Ente Nazionale Assistenza Agenti e Rappresentanti di Commercio (E.N.A.S.A.R.C.O.) approvato con regio decreto 6 giugno 1939, numero 1505 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 14 settembre 1939) modificato con decreto 22 giugno 1949 n. 388, nonchè il Regolamento della Cassa di Previdenza fra Agenti e Rappresentanti di Commercio del 16 febbraio 1939 e in particolare l'art. 10, contenente norme per la chiusura e liquidazione dei conti tra Case mandanti e Agenti allo scioglimento dei contratti, e gli artt. 11 e 13 contenenti norme per la restituzione alle Case mandanti dei contributi versati dalle aziende stesse, nel caso di scioglimento del contratto per limissioni, fatto o colpa dell'Agente;

Visto il Regolamento dell'E.N.A.S.A.R.C.O. approvato con decreto ministeriale 2 maggio 1953 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 18 giugno 1953) e in particolare gli artt. 14 e 15 relativi al rimborso alle Case mandanti dei contributi da esse versati;

Considerata l'esigenza, già avvertita in occasione della stipulazione degli Accordi 29 ottobre 1947 e 15 maggio 1951 sopra citati, di adeguare i massimali stabiliti nell'Accordo del 30 giugno 1938 tuttora vigenti in virtù dell'art. 43 del D.L.L. 23 novembre 1944 numero 369;

Ravvisata l'opportunità di istituire, a favore degli Agenti e Rappresentanti di commercio, un vero e proprio Fondo di previdenza;

Si è convenuto:

Art. 1.

Il contratto di agenzia e di rappresentanza commerciale tra le aziende commerciali e gli agenti e rappresentanti di commercio è disciplinato dalle norme contenute nel Capo X del Titolo III del Libro IV del vigente Codice civile (artt. 1742-1752) e nell'Accordo economico collettivo 30 giugno 1938 tuttora vigente in virtù dell'art. 43 del D.L.L. 23 novembre 1944 n. 369.

Art. 2.

L'indennità di scioglimento del contratto a tempo indeterminato, di cui all'art. 8 dell'Accordo economico collettivo 30 giugno 1938 e dell'art. 1751 del vigente Codice civile, resta stabilita nella misura del 3% dell'ammontare delle provvigioni liquidate all'agente o rappresentante nel corso del contratto, nei seguenti limiti:

a) non oltre L. 50.000 di provvigioni liquidate per ciascun anno fino al 30 settembre 1947; qualora l'agente o rappresentante sia impegnato ad esercitare in esclusiva la sua attività per una sola ditta, il limite di L. 50.000 è elevato a L. 70.000 di provvigioni annue;

b) non oltre L. 500.000 di provvigioni liquidate per ciascun anno per il periodo dal 1° ottobre 1947 al 30 giugno 1951; qualora l'agente o rappresentante sia impegnato ad esercitare in esclusiva la sua attività per una sola ditta, il limite di L. 500.000 è elevato a lire 600.000 di provvigioni annue;

c) non oltre L. 2.000.000 di provvigioni liquidate per ciascun anno per il periodo dal 1° luglio 1951 al 31 dicembre 1958; qualora l'agente o rappresentante sia impegnato ad esercitare in esclusiva la sua attività per

una sola Ditta, il limite di L. 2.000.000 è elevato a lire 2.500.000.

A decorrere dal 1° gennaio 1959 l'indennità per scioglimento del contratto a tempo indeterminato sarà corrisposta nella misura dell'1% dell'intero ammontare delle provvigioni liquidate all'agente o rappresentante, e integrata nella misura del 3% fino al limite di lire 2.000.000 di provvigioni liquidate per ciascun anno, e dell'1% per la parte di provvigioni liquidate per ciascun anno fra L. 2.000.000 e L. 3.000.000; per gli agenti o rappresentanti impegnati ad esercitare in esclusiva, i limiti di L. 2.000.000 e di L. 3.000.000 saranno elevati rispettivamente a L. 2.500.000 e L. 3.500.000; il tutto secondo l'allegata tabella, redatta a titolo di chiarimento, allo scopo di facilitare i relativi calcoli.

Le parti si dànno atto che con i versamenti di cui ai precedenti capoversi è assolto ogni obbligo gravante sulle Case mandanti in virtù dell'art. 1751 Codice civile e degli artt. 8, 9, 10, 11 e 12 dell'Accordo economico collettivo 30 giugno 1938, rimasto in vigore ai sensi dell'art. 43 del D.L.L. 23 novembre 1944 n. 369.

Art. 3.

L'ammontare delle indennità di cui all'articolo precedente, già versato dalle Case mandanti all'E.N.A.S.A.R.C.O., resterà accantonata presso l'Ente stesso.

Ferma restando l'obbligatorietà del versamento all'E.N.A.S.A.R.C.O. nei limiti stabiliti dall'art. 10 dell'Accordo economico 30 giugno 1938, con decorrenza 1° gennaio 1959 il versamento delle eccedenze diverrà facoltativo e sarà regolato da apposita Convenzione che la Confederazione Generale Italiana del Commercio si riserva di stipulare con l'Ente, in guisa da assicurare alle aziende versanti un congruo interesse annuo, comunque non inferiore al 4% sulle somme depositate a tale titolo.

Art. 4.

A favore degli Agenti e Rappresentanti di commercio, che dell'attività di agenzia e rappresentanza facciano oggetto esclusivo della loro attività professionale, e gestiscano in proprio le loro agenzie, sia con contratto a tempo indeterminato, sia con contratto a tempo determinato, le Case commerciali mandanti devolveranno, a decorrere dal 1° gennaio 1959, un contributo nella misura del 3% dell'ammontare delle provvigioni liquidate nell'anno fino al limite di L. 2.000.000, con esclusione dal computo delle somme corrisposte a titolo di rimborso di spese. Pari contributo, posto a carico dell'agente o rappresentante, sarà trattenuto dalla Casa mandante all'atto della liquidazione delle provvigioni.

I contributi di cui al primo comma del presente articolo saranno versati a cura delle Case mandanti all'E.N.A.S.A.R.C.O., allo scopo di istituire un vero e proprio Fondo di previdenza, a mezzo di conti individuali vincolati: a tal fine la Confederazione Generale Italiana del Commercio e la Federazione Nazionale Associazioni Agenti e Rappresentanti di Commercio si riservano di stipulare con l'Ente predetto apposita convenzione.

Dal trattamento di cui sopra, dato il carattere di forma previdenziale *ad personam*, restano in ogni caso escluse le società commerciali comunque costituite o denominate, che esercitano l'attività di agenzia o rappresentanza commerciale.

Il trattamento di cui al presente articolo, per la parte a carico del preponente, conserva il carattere degli atti di previdenza di cui al secondo comma dell'articolo 1751 del Codice civile, e non è cumulabile con alcun altro trattamento che non sia espressamente stabilito e definito, nei suoi limiti e nelle sue misure, nel presente accordo.

Art. 5.

Il presente Accordo ha decorrenza dal 1° gennaio 1959; in pari data si intendono decaduti ad ogni effetto gli accordi 29 ottobre 1947 e 15 maggio 1951 citati in premessa.

Le norme tutte contenute nel presente Accordo sono correlative e inscindibili, e non sono cumulabili con alcun altro trattamento.

La durata del presente accordo è stabilita in anni uno; ove non ne sia data disdetta da una delle parti a mezzo di lettera raccomandata tre mesi prima della scadenza, l'accordo stesso si intenderà rinnovato per altri sei mesi, e così via di sei mesi in sei mesi.

DICHIARAZIONE A VERBALE

I rappresentanti della Federazione Nazionale Associazioni Agenti e Rappresentanti di Commercio dànno atto all'altra parte, che il presente Accordo rappresenta una disciplina normativa e previdenziale del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale, che contempera le possibilità dell'economia nazionale con le esigenze della categoria rappresentata, e pertanto l'accordo stesso è da considerarsi come lo strumento più idoneo per la disciplina dei rapporti tra agenti e rappresentanti e Case commerciali mandanti.

In relazione a quanto sopra, i rappresentanti della Confederazione Generale Italiana del Commercio dichiarano a loro volta, e i rappresentanti della Federazione contraente sopra citata ne prendono atto, che, ove venisse intrapresa un'azione legislativa tendente a disciplinare altrimenti i rapporti tra agenti e rappresentanti e Case mandanti, o che comunque comportasse nuovi oneri per le aziende, o anche in caso del consolidarsi di una difforme giurisprudenza, la Confederazione Generale Italiana del Commercio dovrà considerare decaduta ogni pattuizione collettiva in atto, e regolarsi in conseguenza.

TABELLA ALLEGATA ALL'ACCORDO ECONOMICO 13 OTTOBRE 195?
ALIQUOTE DELL'INDENNITÀ DI SCIOGLIMENTO DI CONTRATTO
DI CUI ALL'ARTICOLO 2

Classi di importo annuo delle provvigioni computabili	Aliquote		
	Indennità base	Indennità integrativa	Totale
A) Agenti e rappresentanti senza esclusiva			
I – sulle provvigioni fino a L. 2.000.000 annue ...	1 %	3 %	4 %
II – sulla quota di provvigione da lire 2.000.001 a lire 3.000.000 annue ...	1 %	1 %	2 %
III – sulla quota eccedente le L. 3.000.000 annue ...	1 %	—	1 %
B) Agenti e rappresentanti in esclusiva			
I – sulle provvigioni fino a L. 2.500.000 annue ...	1 %	3 %	4 %
II – sulla quota di provvigione da lire 2.500.001 a L. 3.500.000 annue ...	1 %	1 %	2 %
III – sulla quota eccedente le L. 3.500.000 annue ...	1 %	—	1 %

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
[illegible]

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1960, n. 1843.

Norme sulla previdenza e l'assistenza aziendale ai lavoratori della ceramica e degli abrasivi soggetti alla silicosi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1° ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741:

Visto l'accordo nazionale 2 aprile 1958, per la previdenza e l'assistenza aziendale ai lavoratori della ceramica e degli abrasivi soggetti alla silicosi, stipulato tra l'Associazione Nazionale degli Industriali della Ceramica e degli Abrasivi, la Delegazione delle Aziende a Prevalente Partecipazione Statale e la Federazione Nazionale Vetrai Ceramisti ed Affini, la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini, l'Unione Italiana Lavoratori Vetro, Ceramica ed Abrasivi; e, in pari data, tra l'Associazione Nazionale degli Industriali della Ceramica e degli Abrasivi e la Federazione Nazionale Lavoratori del Vetro e Ceramica;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 37 del 27 gennaio 1960, dell'accordo sopraindicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti costituiti per le attività per le quali è stato stipulato l'accordo nazionale 2 aprile 1958, per la previdenza e l'assistenza aziendale ai lavoratori della ceramica e degli abrasivi soggetti alla silicosi, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto.

Le norme previdenziali e assistenziali così stabilite sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese della ceramica e degli abrasivi soggetti alla silicosi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1960

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *febbraio* 1961
Atti del Governo, registro n. 134, *foglio n.* 85. — VILLA

ACCORDO NAZIONALE DEL 2 APRILE 1958 PER LA PREVIDENZA E L'ASSISTENZA AZIENDALE AI LAVORATORI DELLA CERAMICA E DEGLI ABRASIVI SOGGETTI ALLA SILICOSI

Addì 2 aprile 1958 in Milano le sottoindicate Organizzazioni:

ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEGLI INDUSTRIALI DELLA CERAMICA E DEGLI ABRASIVI, rappresentata dal Presidente dott. *Angelo Lupi*, assistito dal dott *Felice Sciomachen* e dal rag. *Renzo Rossi*, rispettivamente segretario e vice segretario dell'Associazione stessa, con l'intervento dei sigg.: *Angelo Bignami*, dott. *Francesco Biondo*, *Luigi Bolelli*, rag. *Clemente Cadenazzi*, dott. ing. *Giulio Campagna*, cav. *Mario Costi*, dott. *Angelo D'Imporzano*, rag. *Giuseppe Lehnus*, dott. *Giorgio Martini*, dott. *Luigi Perego*, *Pietro Pietra*, dott. *Alessandro Ponte*, *Ezio Ripa*, *Piero Saligari*, avv. *Mario Savanco*, cav. geom. *Giuseppe Trivulzio*, *Battista Valsecchi* e del dott. *Gastone Carini*, dell'Associazione degli Industriali della provincia di Forlì e del dott. *Luigi Scagnolari* dell'Associazione Industriali Lombarda;

la DELEGAZIONE DELLE AZIENDE A PREVALENTE PARTECIPAZIONE STATALE, composta dai sigg.: dott. *Giorgio Izzi*, avv. *Giancarlo Capecchi*, dott. *Filippo Forno*;

la FEDERAZIONE NAZIONALE VETRAI CERAMISTI ED AFFINI (C.G.I.L.), rappresentata dal segretario responsabile sig. *Orazio Marchi* e dai componenti la Segreteria nazionale, sigg.: *Libano Silvano*, *Primo Spangaro*, *Libero Lemmi*, *Lelio Vaglini*, con l'intervento della Delegazione dei Lavoratori costituita dai sigg.: *Giordano Albini*, *Mario Besozzi*, *Mario Bianchi*, *Giovanni Bonaata*, *Giovanni Bortoluzzi*, *Giuseppe Comissoli*, *Pietro Crevena*, *Egidio Cristaldi*, *Attilio De Col*, *Giovanni Faccini*, *Dino Filippi*, *Renato Franceschelli*, *Alessandro Galluzzi*, *Mario Garlaschelli*, *Gilberto Gibellino*, *Raffaele Giuditti*, *Costante Lecchi*, *Nicola Loffredo*, *Carlo Murialdo*, *Gaetano Panosetti*, *Otello Petroni*, *Giuseppe Ratto*, *Giuseppe Re*, *Luigi Rossi*, *Angelo Signorelli*, *Mario Sofiellini*, *Francesco Stroppa*, *Enrico Traiani*, *Giuliano Trallori*, *Angelo Uboldi*, *Carlo Zanardi*, *Armando Zerbini*;

la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI COSTRUZIONI ED AFFINI (C.I.S.L.), rappresentata dai sigg.: *Stelvio Ravizza* Segretario generale, *Paolo Bellandi* segretario generale aggiunto, *Alberto Abbiati* segretario nazionale del Sindacato di categoria, *Alfredo Messere* segretario nazionale F.I.L.C.A., *Angelo Agnitelli* vice-segretario nazionale di categoria; con l'intervento della delegazione dei lavoratori costituita dai sigg.: *Angelo Arioli*, *Egidio Bariviera*, *Enrico Beretta*, *Alberto Boldrini*, *Carlo Bonzi*, *Bartolomeo Calcagno*, *Michele Calvi*, *Filippo Cortese*, *Ferruccio Cavallini*, *Enzo Daniele*, *Patrizio Domenghini*, *Giuseppe Maggioni*, *Giovanni Oggero*, *Antonio Paravali*, *Angelo Tassetti*;

la UNIONE ITALIANA LAVORATORI VETRO CERAMICA ABRASIVI (U.I.L.), rappresentata dal segretario responsabile sig. *Giuliano Sommi*, dai componenti la Segreteria nazionale, sigg.: *Cireno Bucciarelli* e *Gennaro Lanza* e dal membro del Comitato centrale sig. *Angelo Arrighi*, segretario del Sindacato provinciale di Milano; assistiti dal sig. *Oreste Reggiroli* dell'Ufficio sindacale della U.I.L. di Milano;

Addì 2 aprile 1958, in Milano le sottoindicate Organizzazioni:

ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEGLI INDUSTRIALI DELLA CERAMICA E DEGLI ABRASIVI, rappresentata dal Presidente dott. *Angelo Lupi*;

e

la FEDERAZIONE NAZIONALE LAVORATORI DEL VETRO E CERAMICA, rappresentata, per delega del Segretario nazionale sig. *Giulio Giocondi*, dal sig. *Bruno Scheggi*.

Considerato che la morbilità professionale tipica in determinate lavorazioni dei settori della ceramica e degli abrasivi è quella derivante dalla prolungata inalazione di polveri di biossido di silicio allo stato libero e in concentrazione tale da essere atto a produrre la silicosi;

auspicando che gli interventi, le provvidenze e le erogazioni a favore dei lavoratori colpiti da silicosi da parte degli Enti a ciò preposti dalla legge siano meglio adeguati al gravame che la legge pone a carico dei settori di categoria della ceramica e degli abrasivi, e possono altine conseguire la integrale soluzione del problema inteso a salvaguardare la integrità fisica dei lavoratori, superando la necessità di particolari accordi;

riaffermata la necessità che frattanto nulla debba essere lasciato intentato per eliminare o ridurre le cause che determinano o possono determinare nelle precitate lavorazioni le suddette condizioni di particolare lesività per i lavoratori;

constatato che il criterio che ha animato le parti alla creazione dei Fondi Assistenziali istituiti con l'accordo provvisorio sperimentale 28 novembre 1952 si è rivelato utile anche per i risultati ottenuti, convengono quanto segue:

Art. 1.

A cura delle Aziende industriali dei settori di categoria della ceramica e degli abrasivi che pratichino le lavorazioni indicate all'art. 8, quando dette lavorazioni si svolgano in condizioni tali da esporre i lavoratori al rischio di cui in premessa di contrarre la silicosi, verranno istituiti dei Fondi Assistenziali col duplice scopo di svolgere una larga opera di prevenzioni e di assistenza, nei confronti dei lavoratori esposti al rischio suddetto, come previsto all'art. 4.

Art. 2.

I fondi assistenziali per la silicosi avranno di regola forma aziendale: sarà tuttavia consentito che le Aziende aventi meno di 200 lavoratori alle proprie dipendenze possano previo accordo tra le parti, fare amministrare il loro Fondo Assisitenziale per la Silicosi da analoga istituzione per la Silicosi già costituita presso altra Azienda della categoria nella stessa provincia, o possono costituire, con altra Azienda della categoria della stessa provincia, un Fondo Assistenziale Interaziendale per la Silicosi.

Art. 3.

Ciascun Fondo Assistenziale sarà amministrato da un Consiglio di amministrazione, pariteticamente nominato dai datori di lavoro e dai lavoratori e costituito da un minimo di 4 a un massimo di 10 membri, salvo deroghe al limite nel caso dei Fondi interaziendali.

Le cariche di presidente e di consigliere delegato di tale Consiglio saranno rispettivamente di pertinenza, ciascuna, di uno dei gruppi paritetici.

Tutte le cariche suddette sono gratuite e avranno validità per un anno.

Un medico di gradimento delle due parti, possibilmente specialista della silicosi, prenderà parte alle sedute del Consiglio di amministrazione con un voto consultivo.

Di regola il Consiglio di amministrazione dovrà riunirsi una volta al mese.

Art. 4.

Nell'ambito degli scopi del Fondo Assistenziale il Consiglio di amministrazione avrà facoltà di deliberare in ordine alla destinazione dei fondi:

a) per l'adozione di misure sanitarie individuali (somministrazioni di medicinali, cure cliniche e fisiologiche, ecc.);

b) integrazione delle prestazioni mediche, ospedaliere, sanatoriali, fornite dall'Istituto assicuratore:

c) integrazione ed adozione di provvidenze climatiche, di regola consigliate dal medico del Fondo:

d) somministrazioni eventuali di supplementi alimentari;

e) eventualmente ed eccezionalmente anche erogazioni in denaro.

Art. 5.

Le prestazioni, cure e assistenze sotto qualsiasi forma fornite dal Fondo Assistenziale per la Silicosi dovranno essere destinate ai lavoratori in forza alla Azienda, e che:

a) siano riconosciuti affetti da silicosi;

b) siano soggetti al rischio di contrarre la silicosi.

Art. 6.

Sono esclusi dalle prestazioni, cure, assistenze e provvidenze erogate dal Fondo Assistenziale per la Silicosi i lavoratori che rifiutino di sottoporsi alle visite del medico fiduciario.

I lavoratori aventi diritto alle prestazioni, cure, assistenze e provvidenze erogate dal suddetto Fondo saranno tenuti a:

a) seguire le cure mediche e le misure di prevenzione sanitarie prescritte dal medico fiduciario:

b) attuare le misure di prevenzione tecnica prescritte dalle leggi o dalla Direzione dello stabilimento:

c) fruire delle prescrizioni e cure del Fondo Assistenziale o dell'Istituto assicuratore di diritto

Art. 7.

Il Fondo Assistenziale per la Silicosi provvede agli scopi indicati dall'art. 1 col contributo dell'Azienda.

Il contributo è fissato in L. 7 (sette) per ogni ora lavorata nelle lavorazioni di cui al successivo art. 8.

Tale contributo sarà inoltre dovuto per ogni ora prestata da lavoratori già riconosciuti silicotici addetti a mansioni o lavorazioni diverse da quelle di cui allo art. 8.

Art. 8.

Le lavorazioni per le quali, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 1, si farà luogo a contribuzione a tenore del precedente art. 7, sono le seguenti:

a) *per le Aziende della ceramica in genere*:

1) frantumazione e macinazione di quarzo e feldspato;

2) preparazione di impasti, limitatamente al carico nei mulini o nei mescolatori, di quarzo e feldspato ed in quanto le manovre di carico risultino polverose; preparazione di miscele secche per piastrelle e per altri oggetti da pressare a secco;

3) rifinitura a secco dei pezzi foggiati o pressati:

4) pressatura di piastrelle e di altri oggetti pressati a secco;

5) sfornatura dei forni, esclusi i forni a tunnel, ed eventualmente infornatura limitatamente al settore dei refrattari;

6) riparazioni di murature all'interno dei forni:

7) riparazione della base di refrattario dei carrelli per forni a tunnel:

8) smerigliatura e spianatura esclusa quella effettuata con smerigliatrice ad acqua.

b) *per le Aziende degli abrasivi*:

1) frantumazione, macinazione, classificazione, miscellazione e applicazione di silice e di abrasivi contenenti silice libera:

2) preparazione e levigatura delle mole comunque contenenti silice libera:

3) infornatura e sfornatura delle mole incasellate in quarzo.

Dalla elencazione di cui sopra, che ha carattere tassativo, saranno escluse caso per caso, previa comunicazione al Consiglio del Fondo, le lavorazioni per le quali si siano realizzati efficienti impianti di aspirazione o trasformazioni di impianti in modo che, anche in base a motivato parere tecnico sanitario, risultino eliminate le condizioni del rischio silicotigeno.

Art. 9.

Le parti stipulanti, considerato che presso alcune Aziende già si attuano provvidenze analoghe a quelle che si intendono realizzare mediante la costituzione dei Fondi Assistenziali per la Silicosi o già si praticano trattamenti aziendali di cui vengono a beneficiare i lavoratori tutelati dalla presente regolamentazione, si danno atto che tali Aziende sono da considerarsi escluse dall'applicazione del presente accordo, semprechè l'onere sostenuto dalle Aziende per tali provvidenze o tali trattamenti non sia inferiore a quello che deriverebbe dall'applicazione del presente accordo.

Nel caso che esistano trattamenti o provvidenze aziendali comportanti oneri inferiori a quelli derivanti dal presente accordo, si provvederà con il versamento al Fondo della differenza fra l'onere derivante dall'applicazione del contributo di cui all'art. 7 e quello risultante dalle preesistenti provvidenze o trattamenti aziendali.

Qualora nell'azienda, pur essendo in atto provvidenze o trattamenti del genere complessivamente più onerosi di quelli previsti dal presente accordo, si dia attuazione, in deroga a quanto previsto al primo comma, all'accordo stesso si procederà alla costituzione del Fondo Assistenziale per la Silicosi per assorbimento fino a concorrenza.

Qualora dovessero intervenire nuove disposizioni di legge o di regolamento, comportanti per i datori di lavoro — agli effetti dell'assicurazione contro la silicosi — condizioni più onerose delle attuali, con miglioramento comunque delle prestazioni ai lavoratori assicurati, le Organizzazioni contraenti si impegnano entro 3 mesi dall'entrata in vigore di tali disposizioni a concordare una riduzione del contributo di cui all'art. 7, e si impegnano altresì ad una adeguata revisione dell'accordo stesso in sede di rinnovo.

Art. 10.

Le eventuali controversie per l'interpretazione e la applicazione del presente accordo saranno deferite allo esame delle parti contraenti per la loro definizione entro trenta giorni dalla notifica.

Art. 11.

Il presente accordo avrà decorrenza dal 1° marzo 1958 ed avrà la durata di 3 anni da tale data; esso si intenderà tacitamente prorogato di anno in anno se non verrà disdettato da una delle due parti almeno 3 mesi prima della scadenza con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1960, n. **1844.**

Norme sulla previdenza integrativa dell'assicurazione obbligatoria gestita dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e sulla assistenza sanitaria per i dirigenti delle imprese commerciali e di spedizione e trasporto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1° ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale 1° luglio 1957, per l'attuazione della previdenza integrativa per i dirigenti delle aziende commerciali e delle aziende di trasporto e spedizione, stipulato tra la Confederazione Generale del Commercio, la Confederazione Generale del Traffico e dei Trasporti e la Federazione Nazionale Dirigenti delle Attività Commerciali, Ausiliarie, dei Servizi e Similari di Pubblico Interesse;

Visto lo statuto del Fondo di previdenza per i dirigenti di aziende commerciali e di spedizione e trasporto, allegato al predetto contratto;

Visto il contratto collettivo nazionale 1° agosto 1957, per il regolamento di attuazione della assistenza sanitaria per i dirigenti delle aziende commerciali e delle aziende di trasporto e spedizione, stipulato tra la Confederazione Generale Italiana del Commercio, la Confederazione Generale del Traffico e dei Trasporti e la Federazione Nazionale Dirigenti delle Attività Commerciali, Ausiliarie, dei Servizi e Similari del Pubblico Interesse;

Visto il regolamento del Fondo di assistenza sanitaria per i dirigenti di aziende commerciali, di trasporto e spedizione, allegato al predetto contratto;

Visto il contratto collettivo nazionale 1° dicembre 1957, per il regolamento del Fondo di previdenza per i dirigenti di aziende commerciali e di trasporto e spedizione, stipulato tra la Confederazione Generale Italiana del Commercio, la Confederazione Generale del Traffico e dei Trasporti e la Federazione Nazionale Dirigenti delle Attività Commerciali, Ausiliarie, dei Servizi e Similari di Pubblico interesse;

Visto il Regolamento del Fondo di previdenza per i dirigenti di aziende commerciali e di trasporto e spedizione, allegato al predetto contratto;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 95 del 13 luglio 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati i contratti collettivi nazionali 1° luglio 1957, 1° agosto 1957 e 1° dicembre 1957, relativi all'attuazione della previdenza integrativa I.N.P.S. e dell'assistenza sanitaria per i dirigenti delle aziende commerciali e di spedizione e trasporto, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti collettivi anzidetti, annessi al presente decreto, nonchè alle clausole, dai medesimi richiamate ed agli stessi allegate, dello statuto e dei regolamenti indicati nel preambolo.

Il trattamento di previdenza e di assistenza sanitaria così stabilito è inderogabile nei confronti di tutti i dirigenti dipendenti dalle imprese commerciali e di trasporto per i quali trova applicazione l'assicurazione obbligatoria gestita dall'Istituto Nazionale della Previdenza sociale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1960

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *febbraio* 1961
Atti del Governo, registro n. 134, *foglio n.* 86. — VILLA

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL 1° LUGLIO 1957 PER L'ATTUAZIONE DELLA PREVIDENZA INTEGRATIVA I. N. P. S. PER I DIRIGENTI DELLE AZIENDE COMMERCIALI E DI TRASPORTO E SPEDIZIONE

L'anno 1957 il giorno 1° luglio in Roma

tra

la CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL COMMERCIO, rappresentata per delega dal Vice-Presidente Gr. Ufficiale *Vincenzo Aliotta* assistito dal Capo dei Servizi Sindacali Dott. *Manlio Lo Vecchio Musti*,

la CONFEDERAZIONE GENERALE DEL TRAFFICO E DEI TRASPORTI, rappresentata dal Presidente On. Prof. Avvocato *Francesco Colitto*,

e

la FEDERAZIONE NAZIONALE DIRIGENTI DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI, AUSILIARIE, DEI SERVIZI E SIMILARI DI PUBBLICO INTERESSE, rappresentata dal Presidente Cav. del Lavoro *Mario Negri*

Premesso che con C.C.N.L. 23 marzo 1940 stipulato tra la Confederazione dei Commercianti e la Federazione Nazionale Dirigenti Aziende Commerciali venne istituito un particolare trattamento di previdenza per i dirigenti di aziende rientranti nella sfera di applicazione del contratto stesso;

che con Contratto Collettivo 25 giugno 1941 stipulato tra le anzidette Organizzazioni venne costituito il « Fondo di previdenza per i dirigenti di aziende commerciali »;

che con suo decreto 25 gennaio 1946 il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ricostituì il Comitato del « Fondo di previdenza per i Dirigenti di Aziende Commerciali » con sede in Roma, presso l'Associazione Nazionale Dirigenti Aziende Commerciali;

che, a seguito dell'estensione delle assicurazioni sociali obbligatorie, la forma previdenziale di cui sopra ebbe ad assumere carattere integrativo della previdenza di legge;

che, anche in conseguenza della estensione della previdenza obbligatoria, le organizzazioni sindacali in epigrafe hanno stipulato accordi modificativi della disciplina della previdenza contrattuale;

che le organizzazioni stesse hanno concordemente riconosciuto la necessità di rivedere il sistema di gestione del « Fondo » allo scopo di porre il « Fondo » stesso nelle condizioni di attuare forme di previdenza meglio rispondenti alle esigenze ed alle aspettative della categoria;

che con sua lettera in data 2 maggio 1955 numero 32565-T-P-9 il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - Direzione Generale Previdenza Assistenza Sociale ha espresso parere favorevole alla gestione autonoma del « Fondo » e ha invitato le Associazioni sindacali interessate a stipulare a tal fine apposito contratto;

che di conseguenza sono stati stipulati tra la Confederazione Generale Italiana del Commercio e l'Associazione Nazionale Dirigenti Aziende Commerciali i contratti collettivi 31 dicembre 1955 e 1° gennaio 1956, e, tra la Confederazione Generale del traffico e dei trasporti e l'Associazione dirigenti citata gli analoghi contratti 24 e 25 marzo 1956, istitutivi della gestione autonoma del « Fondo »;

che, in fase di attuazione, le Organizzazioni contraenti hanno proceduto alla costituzione del « Fondo di previdenza per i dirigenti di aziende commerciali e di spedizione e trasporto », sulla base dello Statuto e del Regolamento annessi ai contratti citati nel precedente capoverso (Rog. notaio Migliori 19 giugno 1956 - Rep. 491776 Reg. a Roma, atti pubblici 22 giugno 1956, vol. 114-4, n. 17976);

che allo Statuto del « Fondo » sono state apportate varie modifiche suggerite dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale (atto notaio Migliori 20 febbraio 1957, rep. 531583, registrato a Roma I, atti pubblici 25 febbraio 1957, vol. 121-4, n. 10881):

si è convenuto

Art. 1.

La gestione della previdenza integrativa all'assicurazione obbligatoria I.N.P.S. prevista, a favore dei dirigenti di aziende commerciali e di spedizione e trasporto, rispettivamente dal C.C.N.L. 2 maggio 1957, stipulato tra la Confederazione Generale Italiana del Commercio e la Federazione Nazionale Dirigenti delle Attività Commerciali, Ausiliarie, dei Servizi e Similari di Pubblico Interesse (già Associazione Nazionale Dirigenti Aziende Commerciali) e dal C.C.N.L. 25 gennaio 1955 (e relativo accordo di modifica del 9 aprile 1957) stipulato tra la Federazione Nazionale Autotrasportatori e la Federazione Nazionale Spedizionieri da una parte e la Federazione Nazionale Dirigenti citata dall'altra, nonchè dagli altri contratti richiamati in premessa, è concordemente affidata dalle Organizzazioni contraenti al « Fondo di Previdenza per i Dirigenti di Aziende Commerciali e di Spedizione e Trasporto » costituito in Roma, ad istanza delle organizzazioni stesse, con atti notaio Migliori 19 giugno 1956 Rep. 491776 Reg. Roma, atti pubblici 22 giu-

gno 1956 vol. 114-4 n. 17976 e 20 febbraio 1957 Repertorio 531583 Reg. a Roma I, atti pubblici 25 febbraio 1957 vol. 121-4 n. 10811.

Il Fondo di previdenza di cui al precedente capoverso è disciplinato dallo Statuto annesso, che fa parte integrante del presente contratto.

Art. 2.

Lo Statuto annesso al presente contratto entrerà in vigore all'atto del riconoscimento della personalità giuridica del « Fondo » secondo le disposizioni vigenti.

In conformità della norma di cui all'ultimo capoverso dell'art. 1 del predetto Statuto, le parti stipulanti provvederanno alla formulazione del Regolamento del « Fondo » entro tre mesi dall'entrata in vigore dello Statuto stesso.

Art. 3.

Il presente contratto sostituisce ad ogni effetto i contratti 31 dicembre 1955 e 1° gennaio 1956, nonchè i contratti 24 e 25 marzo 1956, citati in premessa.

Il presente contratto avrà la durata di un anno e si intenderà rinnovato per uguale periodo di tempo qualora non intervenga disdetta almeno tre mesi prima della scadenza, e così di anno in anno.

La disdetta da parte delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro potrà essere data anche separatamente.

ALLEGATO

STATUTO DEL FONDO DI PREVIDENZA PER I DIRIGENTI DI AZIENDE COMMERCIALI E DI SPEDIZIONE E TRASPORTO

(allegato al C.C.N. 1° luglio 1957)

CAPO I

COSTITUZIONE - SEDE - SCOPO - ISCRITTI

Art. 1.

Il Fondo di Previdenza per i Dirigenti di Aziende Commerciali e di Spedizione e Trasporto — in seguito denominato Fondo — ha lo scopo di gestire i trattamenti previdenziali e assistenziali, integrativi delle assicurazioni sociali obbligatorie, a favore dei Dirigenti di Aziende delle Attività Commerciali, Ausiliarie e dei Servizi.

Il Fondo ha sede in Roma presso la Federazione Nazionale Dirigenti delle Attività Commerciali, Ausiliarie, dei Servizi e Similari di Pubblico Interesse.

Il Regolamento del Fondo sarà concordato tra le Organizzazioni Sindacali competenti.

Art. 2.

Sono iscritti al Fondo tutti i dirigenti di azienda di cui all'art. 1, per i quali, in forza di contratti collettivi e individuali, o volontariamente, vengono corrisposti al Fondo stesso contributi a fine previdenziale od assistenziale. Possono essere iscritti anche i Direttori e Segretari delle Associazioni aderenti alle Organizzazioni di cui all'art. 1 e del Fondo di Previdenza, per i quali venga versato un contributo previdenziale.

La qualifica di iscritto si perde soltanto con la liquidazione del conto individuale.

Art. 3.

E' in facoltà dei dirigenti e delle aziende di cui agli articoli precedenti di effettuare (oltre alla previdenza contrattuale) versamenti volontari di contributi previdenziali la cui gestione sarà disciplinata da apposite norme stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

CAPO II

ORGANI DEL FONDO

Art. 4.

Sono organi del Fondo:

a) il Consiglio di Amministrazione;

b) il Presidente;

c) il Comitato Esecutivo;

d) il Collegio dei sindaci.

Art. 5.

Il Fondo è amministrato da un Consiglio di Amministrazione, composto di 12 membri di cui 7 nominati dalla Federazione Nazionale Dirigenti delle Attività Commerciali, Ausiliarie, dei Servizi e Similari di Pubblico Interesse, 3 nominati dalla Confederazione Generale Italiana del Commercio e 2 nominati dalla Confederazione Generale del Traffico e dei Trasporti.

Il Consiglio dura in carica per tre esercizi finanziari e viene rinnovato ad ogni triennio. I Consiglieri possono essere confermati. Qualora nel corso dell'esercizio qualcuno dei Consiglieri venisse a cessare dalla carica, gli enti rispettivi provvederanno alla sostituzione entro 30 giorni.

Art. 6.

Spetta al Consiglio di Amministrazione:

a) deliberare ed approvare il bilancio annuale presentato dal Comitato Esecutivo, udita la relazione dei sindaci;

b) nominare il Presidente, un Vice Presidente ed i membri del Comitato Esecutivo scegliendoli fra i suoi componenti;

c) impartire al Comitato Esecutivo le norme e le modalità per l'investimento dei Fondi di Previdenza;

d) decidere sull'accettazione e sull'espletamento della gestione di particolari forme di assistenza;

e) decidere sulla gestione della previdenza libera di cui all'art. 3;

f) decidere sull'ordinamento dei servizi del Fondo e sul loro funzionamento e nominare, se del caso, il direttore, determinandone le attribuzioni;

g) fissare il tasso d'interesse o di incremento da versare nei conti individuali degli iscritti.

Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno e non oltre i sei mesi, nonchè tutte le volte che il presidente ritenga opportuno convocarlo o quando venga richiesto da almeno un terzo dei suoi componenti.

La convocazione sarà effettuata a cura del Presidente almeno 15 giorni prima della data fissata a mezzo di lettera raccomandata contenente l'ordine del giorno; in casi di particolare urgenza è ammessa la convocazione telegrafica con un preavviso minimo di tre giorni.

Per le deliberazioni di cui agli articoli 20 e 21 la convocazione deve essere effettuata a mezzo di lettera raccomandata con l'indicazione espressa dell'argomento all'ordine del giorno almeno 30 giorni prima della data fissata.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione dovranno essere invitati i Sindaci effettivi. Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dovranno risultare su apposito libro vidimato.

I verbali dovranno essere firmati dal Presidente e da un Consigliere con funzioni di segretario.

Art. 7.

Fanno parte del Comitato Esecutivo il Presidente, il Vice Presidente e tre membri eletti dal Consiglio.

Il Comitato Esecutivo si raduna ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o almeno un terzo dei suoi membri.

I membri del Comitato Esecutivo durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. La decadenza da consigliere comporta la decadenza da membro del Comitato Esecutivo.

Spetta al Comitato Esecutivo:

a) curare l'oculato investimento dei Fondi di previdenza e dei realizzi in conformità delle istruzioni all'uopo impartite dal Consiglio di Amministrazione, restando investito dei poteri di acquistare o alienare beni mobili ed immobili;

b) eseguire le direttive del Consiglio di Amministrazione per la valutazione annuale dei beni patrimoniali e per l'ordinamento dei vari servizi del Fondo;

c) deliberare sull'accoglimento delle domande di liquidazione del conto personale da parte dei soci, di concessioni di prestiti, di mutui ecc. secondo le norme contenute nel regolamento:

d) compilare il bilancio annuale da presentare al Consiglio di Amministrazione.

Tutte le decisioni e le deliberazioni sono verbalizzate in apposito libro verbali vidimato.

Il Comitato può delegare i suoi poteri per determinati atti o per un complesso di atti ad uno o più dei propri membri.

Art. 8.

Il Presidente e il Vice Presidente del Fondo sono nominati dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti, designati dalla Federazione Nazionale Dirigenti delle Attività Commerciali, Ausiliarie, dei Servizi e Similari di Pubblico Interesse. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Fondo, che per determinati atti può delegare a membri del Consiglio. Ha la facoltà di stare in giudizio per il Fondo. Dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo; impartisce le disposizioni generali della gestione e ne controlla l'esecuzione.

Art. 9.

In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito con gli stessi poteri dal Vice Presidente.

Art. 10.

Il Collegio dei Sindaci è formato da tre Revisori effettivi e tre supplenti, dei quali uno effettivo e uno supplente nominati dalla Federazione Nazionale Dirigenti delle Attività Commerciali, Ausiliarie, dei Servizi e Similari di Pubblico Interesse, uno effettivo e uno supplente nominati di comune accordo dalla Confederazione Generale Italiana del Commercio e dalla Confederazione Generale del Traffico e dei Trasporti e uno effettivo e uno supplente nominati dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale. Il Sindaco effettivo nominato dal Ministero assume la Presidenza del Collegio.

I Sindaci esplicano le loro funzioni a norma dell'art. 2403 del c.c. Compilano la relazione annuale da comunicare al Consiglio dopo aver controllato la esattezza dei bilanci. Durano in carica tre esercizi e possono essere confermati.

Gli emolumenti del Collegio Sindacale sono fissati ogni anno dal Consiglio di Amministrazione.

CAPO III

PATRIMONIO E AMMINISTRAZIONE

Art. 11.

Sono entrate del Fondo:

a) i contributi corrisposti per la previdenza contrattuale;

b) i contributi per le forme di assistenza di cui all'art. 6 lettera *d*);

c) i contributi volontari delle aziende e dei dirigenti;

d) gli interessi attivi sui depositi, gli interessi di mora per ritardato pagamento dei contributi, le rendite o proventi di gestioni diverse;

e) i proventi straordinari di qualsiasi specie e particolarmente quelli derivanti da devoluzioni, caducità, legati, donazioni ecc.;

f) l'ammontare dei conti di previdenza personale che gli interessati non abbiano ritirato entro il termine legale di prescrizione.

Art. 12.

Le somme disponibili per il loro impiego nelle forme previste dovranno essere investite, a cura del Comitato Esecutivo, con le norme di oculata prudenza e le modalità fissate dal Consiglio di Amministrazione, in:

a) titoli del debito pubblico dello Stato Italiano;

b) titoli di altra specie emessi o garantiti dallo Stato;

c) beni immobili, urbani e rustici, anche sotto forma di interi pacchetti azionari rappresentativi di essi;

d) mutui fruttiferi garantiti da ipoteca di primo grado su beni immobili, urbani e rustici, secondo le modalità che verranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione, il quale potrà stabilire particolari facilitazioni per gli iscritti che intendessero devolvere gli importi dei mutui all'acquisto, alla costruzione e al ripristino di case per loro abitazione. Per i mutui concessi a tali speciali condizioni, il Consiglio stabilirà un importo annuo massimo fino al 20 % delle somme annualmente accantonate.

Art. 13.

Presso il Fondo di Previdenza è istituito uno speciale conto denominato « Fondo Speciale di Assistenza » con il quale sono promosse, tramite la Federazione Nazionale Dirigenti delle Attività Commerciali, Ausiliarie, dei Servizi e Similari di Pubblico Interesse, iniziative di carattere assistenziale, sociale e culturale a favore degli iscritti. Attraverso il detto Fondo potranno essere concesse erogazioni a favore dei dirigenti che si trovino in particolari condizioni, nei limiti e secondo le modalità che saranno determinate dal Regolamento di cui al terzo comma dell'art. 1.

A detto fondo speciale saranno attribuiti:

a) lasciti, donazioni, erogazioni, ecc.;

b) una parte degli interessi di mora per ritardato versamento dei contributi, nei termini e secondo le modalità che saranno stabilite dal regolamento di cui al terzo comma dell'art. 1;

c) il provento dei conti individuali non liquidati nei termini e secondo le modalità che saranno stabilite dal Regolamento di cui alla lettera precedente;

d) gli interessi delle anticipazioni non restituite nei termini previsti dal regolamento:

e) gli interessi patrimoniali del Fondo stesso.

Art. 14.

L'amministrazione è tenuta secondo le norme impartite dal Presidente in esecuzione delle delibere degli organi sociali, nonchè delle norme del regolamento.

I depositi presso banche, istituti di credito, casse di risparmio e di deposito e prestiti, sono intestati al Fondo ed i mandati di introiti, assegno od altro titolo di incasso e di prelevamento, sono firmati da un membro del Comitato Esecutivo a ciò delegato o dal direttore, qualora sia stato nominato, e controfirmato dal Presidente o dal Vice Presidente in caso di assenza del Presidente, con firma congiunta.

Art. 15.

L'esercizio finanziario ha la durata di un anno dal 1° gennaio al 31 dicembre e sotto questa ultima data vengono chiusi i conti per la redazione del bilancio annuale da presentare agli organi sociali.

Il bilancio viene redatto dal Comitato Esecutivo e da esso comunicato ai Sindaci con la relazione e i documenti giustificativi almeno 30 giorni prima di quello fissato per la riunione del Consiglio di Amministrazione che dovrà discuterlo.

CAPO IV

PRESTAZIONI

Art. 16.

Il diritto a richiedere la liquidazione del conto individuale di cui all'art. 2 secondo comma matura a compimento del 60° anno di età per gli uomini e al 55° per le donne.

Perdurando però il rapporto di impiego oltre i limiti suddetti, continuano gli obblighi relativi alla previdenza e la somma da liquidare potrà totalmente o parzialmente, a richiesta del dirigente, essere capitalizzata al Fondo, insieme ai successivi versamenti, alle stesse condizioni.

La liquidazione del conto di previdenza in caso di morte del dirigente sarà fatta agli eredi testamentari e, in mancanza, agli eredi legittimi entro il 6° grado.

Art. 17.

La liquidazione può essere anticipata rispetto ai termini di cui all'art. 16:

1) al dirigente in caso di invalidità permanente;

2) alle donne in caso di cessazione del rapporto di impiego dovuta a matrimonio o sopravvenuta gravidanza e puerperio:

3) in caso di disoccupazione quando il periodo di disoccupazione continuativa abbia superato i sei mesi;

4) quando al di fuori del caso di disoccupazione, siano decorsi dodici mesi dall'ultimo versamento dei contributi obbligatori;

5) nei casi in cui, a giudizio insindacabile del Comitato Esecutivo del Fondo di Previdenza e sempre che il dirigente non sia soggetto ai contratti nazionali citati dall'art. 2, la richiesta di liquidazione anticipata sia giustificata da eccezionali e gravi motivi.

Ai sensi del n. 1 del presente articolo si considera invalido l'iscritto che abbia risolto il rapporto di lavoro avendo subito una minorazione permanente della sua capacità generica di guadagno superiore alla metà di quella normale e sempre subordinatamente al parere del Comitato Esecutivo del Fondo di Previdenza.

Art. 18.

Gli aventi diritto alla liquidazione del conto di previdenza che entro 5 anni non ne facciano richiesta con le modalità stabilite dal regolamento decadono da tale diritto.

Art. 19.

La determinazione dei limiti e delle modalità *a*) per le anticipazioni sui conti individuali; *b*) per la destinazione dei contributi di previdenza in polizze di assicurazione; *c*) per il trasferimento dei conti individuali ad altri fondi in caso di passaggio del dirigente ad altro settore economico, è rimessa al regolamento di cui al terzo comma dell'art. 1.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20.

Le modifiche al presente Statuto potranno essere apportate solamente su richiesta di una Organizzazione, di cui al primo comma dell'art. 5 e su delibera del Consiglio con maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

Art. 21.

La liquidazione potrà essere proposta al Consiglio su richiesta di una delle Organizzazioni di cui al primo comma dell'art. 5 che ne abbia avuto espresso mandato della propria assemblea. La relativa delibera del Consiglio, se approvata col voto favorevole dei tre quarti dei componenti, sarà sottoposta alle assemblee di tutte le Organizzazioni partecipanti. Se la delibera stessa sarà approvata dalle assemblee della maggioranza delle Organizzazioni stesse, il Consiglio di Amministrazione fisserà le modalità di liquidazione, nominerà i liquidatori e i sindaci, ne determinerà il numero e gli emolumenti.

Art. 22.

I liquidatori sopra nominati si costituiranno in Comitato di liquidazione, nomineranno il proprio presidente e compileranno il bilancio del Fondo e predisporranno un piano di liquidazione e ripartizione delle eventuali eccedenze attive, dopo aver estinto tutti i conti individuali ed accantonati quelli dei soci non reperibili e comunque renitenti all'invito di liquidazione.

Art. 23.

Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto è fatto riferimento alle norme di legge e ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Visti il contratto e l'allegato che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL 1° AGOSTO 1957 PER IL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA ASSISTENZA SANITARIA PER I DIRIGENTI DELLE AZIENDE COMMERCIALI E DELLE AZIENDE DI TRASPORTO E SPEDIZIONE

L'anno 1957 il giorno 1° agosto in Roma,

tra

la Confederazione Generale Italiana del Commercio, rappresentata per delega dal Vice-Presidente Gr. Ufficiale *Vincenzo Aliotta* assistito dal Capo dei Servizi Sindacali Dott. *Manlio Lo Vecchio Musti*,

la Confederazione Generale del Traffico e dei Trasporti, rappresentata dal Presidente On. Prof. Avvocato *Francesco Colitto*,

e

la Federazione Nazionale Dirigenti delle Attività Commerciali, Ausiliarie, dei Servizi e Similari di Pubblico Interesse, rappresentata dal Presidente Cav. del Lavoro *Mario Negri*

visti il C.C.N.L. 2 maggio 1957, stipulato tra la Confederazione Generale Italiana del Commercio e la Federazione Nazionale Dirigenti delle Attività Commerciali, Ausiliarie, dei Servizi e Similari di Pubblico Interesse e il C.C.N.L. 26 gennaio 1955 (con relativo accordo di modifica del 9 aprile 1957), stipulato tra la Federazione Nazionale Autotrasportatori e la Federazione Nazionale Spedizionieri da una parte e la Federazione Nazionale Dirigenti citata, dall'altra;

visto il C.C.N.L. stipulato tra le parti il 1° ottobre 1953 per il regolamento di attuazione dell'assistenza sanitaria per i dirigenti di aziende commerciali e delle aziende di trasporto e spedizione;

confermato che con l'istituto dell'assistenza sanitaria non si è inteso dare vita ad una qualsiasi forma di cassa mutua, ma soltanto costituire un fondo per poter erogare contributi a parziale ristoro di oneri straordinari sopportati a causa di malattie o interventi di particolare importanza che abbiano colpito i dirigenti stessi o i loro familiari:

ravvisata la opportunità di modificare parzialmente e coordinare il regolamento sopra citato, si è convenuto:

Articolo Unico.

Con decorrenza 1° agosto 1957 il Fondo Assistenza Sanitaria per i dirigenti di aziende commerciali e di spedizione e trasporto di cui ai contratti citati in premessa è disciplinato dall'annesso regolamento che forma parte integrante del presente contratto.

Il presente contratto avrà la durata di un anno e si intenderà rinnovato per uguale periodo di tempo qualora non intervenga disdetta almeno tre mesi prima della scadenza, e così di anno in anno.

La disdetta da parte delle organizzazioni sindacali di datori di lavoro potrà essere data anche separatamente.

Allegato

REGOLAMENTO DEL FONDO DI ASSISTENZA SANITARIA PER I DIRIGENTI DI AZIENDE COMMERCIALI, DI TRASPORTO E SPEDIZIONE

(allegato al C.C.N.L. del 1° agosto 1957)

Art. 1.

E' costituito in Roma presso la Federazione Nazionale Dirigenti delle Attività Commerciali, Ausiliarie, dei Servizi e Similari di Pubblico Interesse il « Fondo Assistenza Sanitaria per i dirigenti di aziende commerciali e di trasporto e spedizione » previsto dai contratti collettivi stipulati tra le competenti organizzazioni sindacali.

Art. 2.

Il Fondo ha per scopo di praticare l'assistenza sanitaria a favore dei dirigenti di aziende commerciali e delle aziende di spedizione e trasporto e loro familiari nei modi e nei limiti di cui ai contratti citati all'art. 1 e di quelli previsti dal presente Regolamento.

Art. 3.

Il Fondo ha gestione autonoma. E' amministrato da un Comitato composto da 6 membri, di cui 2 nominati dalla Confederazione Generale Italiana del Commercio, 1 dalla Confederazione Generale del Traffico e dei Trasporti e 3 dalla Federazione Dirigenti delle Attività Commerciali, Ausiliarie, dei Servizi e Similari di Pubblico Interesse, di cui 2 per il settore commerciale in genere e 1 per il settore traffico e trasporti.

Per ciascun membro effettivo sarà designato un membro supplente, con diritto di partecipare alle riunioni.

Il Comitato eleggerà, fra i componenti effettivi, il Presidente, che durerà in carica un biennio.

Le deliberazioni verranno prese a maggioranza di voti. Ciascun membro effettivo ha diritto ad un voto.

In caso di assenza tale diritto si trasferisce automaticamente al rispettivo membro supplente.

In caso di parità il voto del Presidente determinerà la maggioranza.

Il Comitato sarà convocato normalmente una volta al mese, o tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario.

Il Comitato dovrà presentare alle tre Organizzazioni interessate il rendiconto della gestione annuale entro la fine del mese di marzo di ogni anno.

Art. 4.

E' costituito un Collegio dei Revisori dei Conti composto da sei membri, 3 effettivi e 3 supplenti, pariteticamente nominati dalle tre Organizzazioni interessate.

I Revisori hanno il compito di controllare la gestione del Fondo e di presentare alla fine di ogni anno la loro relazione sul rendiconto finale compilato dal Comitato del Fondo.

Art. 5.

Rientrano negli scopi di cui all'art. 2:

a) le spese per cure mediche, specialistiche, chirurgiche e farmaceutiche conseguenti a malattie o eventi traumatici di notevole entità, sempre che abbiano richiesto trattamenti onerosi e purchè la forma morbosa non risulti a carattere cronico;

b) le spese di assistenza ostetrica, solo nei casi di parto distocico o di aborto:

c) la spesa per la degenza in ospedali o case di cura, richiesta dai casi di cui ai commi precedenti, sia per la retta che per le cure;

d) le spese per cure termali solo quando siano richieste da una terapia conseguente a malattia o eventi traumatici di cui alla lettera *a*);

e) le spese per cure e protesi odontoiatriche quando siano di particolare onerosità, con esclusione, per le protesi, delle superiori spese derivanti dall'impiego di metalli nobili.

Art. 6.

Sono escluse:

a) le forme dichiaratamente t.b.c. e come tali assistite dall'I.N.P.S.;

b) le cure rese necessarie da incidenti traumatici per cause di servizio o comunque coperti da assicurazione per legge, per contratto di lavoro o a cura della azienda;

c) le spese per i familiari che volessero assistere il malato nel luogo di cura.

Art. 7.

Hanno diritto alla assistenza sanitaria i dirigenti di aziende commerciali e di trasporto e spedizione, soci dei Sindacati aderenti alla Federazione Nazionale Dirigenti delle Attività Commerciali, Ausiliarie, dei Servizi e Similari di Pubblico Interesse (F.N.D.A.C.) che siano iscritti al Fondo da almeno quattro mesi e per i quali le ditte siano in regola con i contributi che sono tenute a versare sia in proprio che per conto del dirigente. Hanno diritto altresì alla assistenza sanitaria i familiari dei dirigenti intesi come tali coloro per i quali il dirigente ha diritto agli assegni familiari.

Possono essere ammessi a continuare i versamenti al Fondo, a giudizio insindacabile del Comitato, i dirigenti non più in servizio, purchè abbiano 60 anni compiuti e siano iscritti ad un Sindacato aderente alla F.N.D.A.C. da almeno 5 anni ed al Fondo da almeno 4 anni. Il versamento dei contributi sarà effettuato a cura del dirigente per le due quote e sulla retribuzione massima prevista dalle disposizioni contrattuali in vigore, ai fini dell'assistenza sanitaria.

A giudizio insindacabile del Comitato possono essere ammessi al Fondo i dirigenti che, per qualsiasi ragione, siano soggetti al versamento dei contributi ad altre istituzioni assistenziali a carattere legislativo. Anche in tal caso dovrà essere provveduto al versamento — a carico del dirigente — delle quote previste per il dirigente e per l'azienda ed entro i massimali stabiliti.

In via eccezionale il Comitato potrà consentire la iscrizione al Fondo dei dirigenti di altri settori, dietro versamento diretto delle due quote da parte dei dirigenti stessi.

Nel caso previsto dal terzo comma di questo articolo il ristoro potrà essere richiesto solo per le spese per le quali non sia stata richiesta o non sia stata concessa assistenza dalle anzidette altre istituzioni.

Art. 8.

Nello stesso anno solare, ciascun nucleo familiare, ivi compreso il dirigente, può beneficiare di un solo sussidio per una sola malattia. Qualora successivamente alla prima malattia per la quale sia stata disposta una erogazione, si presenti altra malattia la cui cura sia risultata più onerosa, il Comitato potrà esaminare anche la pratica relativa a questo secondo evento. In caso che per il secondo evento venga deliberata una erogazione di entità superiore a quella corrisposta per il primo, si detrarrà dalla nuova erogazione la somma precedentemente concessa e così si opererà per le successive pratiche, sempre entro l'anno solare.

Art. 9.

E' in facoltà del Comitato del Fondo ammettere alla assistenza, nei limiti delle disponibilità del Fondo stesso, ulteriori casi, oltre quelli indicati negli articoli precedenti, che presentino particolari caratteristiche.

Art. 10.

Le entrate del Fondo sono costituite dal contributo a carico delle aziende e dal contributo a carico dei dirigenti, previsti dai contratti di cui all'art. 1.

Sono oltresì costituite da tutti quegli altri proventi che in qualsiasi modo pervengano eventualmente al Fondo.

Art. 11.

Il versamento dei contributi deve essere effettuato dall'azienda, sia per la quota a proprio carico sia per quella a carico del dirigente.

Nei casi previsti dai commi 2°, 3° e 4° dell'art. 7 il versamento sarà effettuato a cura e su responsabilità del dirigente.

Tutti i versamenti devono essere eseguiti nei termini e con le modalità stabilite dal Comitato del Fondo. Trascorso il termine utile per il versamento, l'azienda inadempiente dovrà corrispondere anche gli interessi di mora in ragione del 6 % annuo della somma dovuta. L'inadempienza della ditta sospende il diritto dei suoi dirigenti e dei rispettivi nuclei familiari a fruire dell'assistenza del Fondo.

Le norme di cui al capoverso precedente valgono anche nei confronti dei dirigenti di cui al 2°, 3° e 4° comma dell'art. 7, in caso di mancato o ritardato versamento dei contributi a loro carico.

Art. 12.

Il dirigente, o chi per esso, darà notificazione per iscritto della malattia al proprio Sindacato ove questo esista, ed in caso contrario direttamente alla Federazione Nazionale.

A guarigione avvenuta, lo stesso dirigente rimetterà secondo il disposto del precedente comma al Sindacato o alla Federazione, le notule mediche e dell'Istituto di cura con la indicazione della natura della malattia e della durata della stessa, e le ricette farmaceutiche che dovranno portare — annotata dal farmacista e con timbro della farmacia — l'indicazione del loro costo.

Il ricovero in luogo di cura dovrà parimenti essere notificato nei modi di cui sopra; le stesse modalità si osserveranno per la trasmissione, alla fine della degenza, delle notule e dei documenti di cui al punto precedente.

Trattandosi di familiari, il dirigente dovrà opportunamente dimostrare che ricorrono per essi i requisiti di cui al primo comma dell'art. 7.

Art. 13.

Compete ai Sindacati dirigenti commerciali o alla Federazione Nazionale Dirigenti delle Attività Commerciali, Ausiliarie, dei Servizi e Similari di Pubblico Interesse, di istruire le singole pratiche e quindi rimetterle con una propria relazione al Comitato del Fondo.

L'istruttoria include, se del caso, i controlli, gli accertamenti sanitari che i Sindacati o la F.N.D.A.C. riterranno opportuni, e la comunicazione di ogni altra notizia utile all'esame della pratica.

Art. 14.

Il Comitato del Fondo potrà avvalersi dell'opera di uno o più sanitari a cui sottoporrà le singole pratiche per ottenere il parere.

Art. 15.

Le pratiche saranno esaminate collegialmente dal Comitato del Fondo, il quale, con i poteri discrezionali dei quali è investito, deciderà insindacabilmente sull'accoglimento della richiesta e sull'entità dell'erogazione da concedere a parziale ristoro delle spese sostenute.

In casi di urgenza o di particolare gravità il Presidente potrà disporre una erogazione provvisoria a titolo di acconto.

L'importo del concorso stabilito dal Comitato o dal Presidente sarà versato per il tramite del Sindacato presso il quale è associato il dirigente interessato, o direttamente in mancanza del Sindacato.

Art. 16.

I Sindacati provinciali rimetteranno mensilmente al Fondo la distinta delle spese sostenute per riflesso dell'assistenza sanitaria, sia per eventuali accertamenti sanitari fatti eseguire, sia per altri motivi, ed il Comitato, previo esame, ne disporrà il regolare rimborso.

Visti il contratto e l'allegato che precedono.
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL 1° DICEMBRE 1957 PER IL REGOLAMENTO DEL FONDO DI PREVIDENZA PER I DIRIGENTI DI AZIENDE COMMERCIALI E DI TRASPORTO E SPEDIZIONE

L'anno 1957 il giorno 1° dicembre in Roma,

tra

la CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL COMMERCIO, rappresentata per delega del suo Presidente dal Vice-Presidente Gr. Uff. *Vincenzo Aliotta* assistito dal Capo dei Servizi Sindacali Dott. *Manlio Lo Vecchio Musti*,

la CONFEDERAZIONE GENERALE DEL TRAFFICO E DEI TRASPORTI, rappresentata dal Presidente On. Prof. Avvocato *Francesco Colitto*,

e

la FEDERAZIONE NAZIONALE DIRIGENTI DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI, AUSILIARIE, DEI SERVIZI E SIMILARI DI PUBBLICO INTERESSE, rappresentata dal suo Presidente Cav. del Lavoro *Mario Negri*

Visto il C.C.N. per l'attuazione della previdenza integrativa per i dirigenti delle aziende commerciali e delle aziende di spedizione e trasporto stipulato il 1° luglio 1957;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1957 n. 780 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 5 settembre 1957) col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica al Fondo di previdenza per i dirigenti di aziende commerciali e di spedizione e trasporto;

Visto l'art. 1 dello Statuto del Fondo che demanda alle Organizzazioni sindacali competenti la stipulazione del Regolamento del Fondo stesso, si è convenuto:

Articolo Unico.

Con decorrenza 1° gennaio 1957 il Fondo di previdenza per i dirigenti di aziende commerciali e di spedizione e trasporto di cui in premessa è disciplinato dall'annesso regolamento che forma parte integrante del presente contratto.

Il presente contratto avrà la durata di un anno e si intenderà rinnovato per uguale periodo di tempo qualora non intervenga disdetta almeno tre mesi prima della scadenza, e così di anno in anno.

La disdetta da parte delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro potrà essere data anche separatamente.

ALLEGATO

REGOLAMENTO DEL FONDO DI PREVIDENZA PER I DIRIGENTI DI AZIENDE COMMERCIALI E DI TRASPORTO E SPEDIZIONE
(allegato al C.C.N. 1° dicembre 1957)

ISCRITTI

Art. 1.

Il Fondo di Previdenza per i Dirigenti di Aziende Commerciali e di Spedizione e Trasporto di cui al D.P.R. 26 luglio 1957 n. 780 gestisce la previdenza integrativa dell'assicurazione obbligatoria INPS prevista, a favore dei dirigenti di aziende commerciali e di spedizione e trasporto, rispettivamente dal C.C.N.L. 2 maggio 1957 stipulato tra la Confederazione Generale Italiana del Commercio e la Federazione Nazionale Dirigenti delle Attività Commerciali, Ausiliarie, dei Servizi e Similari di Pubblico Interesse (già Associazione Nazionale Dirigenti Aziende Commerciali) e dal C.C.N.L. 26 gennaio 1955 (e relativo accordo di modifica 9 aprile 1957) stipulato tra la Federazione Nazionale Autotrasportatori e la Federazione Nazionale Spedizionieri da una parte, e la Federazione Nazionale Dirigenti citata dall'altra, nonchè quella prevista dal C.C.N.L. 23 marzo 1940 per i dirigenti di aziende commerciali, e successive modificazioni.

Il Fondo gestisce anche la previdenza libera derivante da contribuzioni volontarie effettuate dai dirigenti e dalle aziende, indipendentemente dalla previdenza contrattuale, ai sensi dell'art. 3 dello Statuto.

Art. 2.

Sono obbligatoriamente iscritti al « Fondo » tutti i dirigenti ai quali si applicano i contratti collettivi citati all'art. 1.

Art. 3.

Possono essere iscritti al Fondo anche i Direttori e Segretari delle Associazioni aderenti alle Organizzazioni di cui all'art. 1 e del Fondo di Previdenza, per i quali venga versato il contributo previdenziale.

Su delibera del Consiglio di Amministrazione possono essere iscritti al Fondo i dirigenti appartenenti ad altre categorie.

Art. 4.

L'obbligo della iscrizione al Fondo permane per tutta la durata del rapporto di impiego del dirigente.

I dirigenti di nuova assunzione o nuova nomina saranno iscritti al Fondo con decorrenza dalla data dell'assunzione stessa o della nomina.

Art. 5.

Le aziende dovranno rimettere al Fondo di previdenza gli elementi necessari per consentire al Fondo stesso la effettuazione di tutte le operazioni amministrative e di controllo, secondo i criteri che saranno stabiliti dal Comitato Esecutivo.

Art. 6.

Le aziende sono tenute a segnalare al Fondo, entro dieci giorni dall'assunzione o nomina del dirigente, nome, cognome, data di nascita, data di assunzione in servizio o di nomina, e domicilio del dirigente stesso; sono tenute altresì a denunciare entro dieci giorni ogni successiva variazione.

VERSAMENTI DI CONTRIBUTI

Art. 7.

I contributi debbono essere versati dalle Aziende entro i minimali e i massimali fissati dai contratti collettivi di lavoro, sia per la parte a loro carico sia per la parte a carico del dirigente, che verrà trattenuta dall'Azienda all'atto della corresponsione della retribuzione.

Agli effetti del calcolo dei contributi si intendono compresi nella retribuzione, oltre allo stipendio, gli altri elementi costitutivi della retribuzione a norma dell'art. 2121 del Codice Civile.

Art. 8.

Il versamento da parte dell'Azienda al Fondo di previdenza sarà eseguito, per quanto riguarda la parte fissa della retribuzione, non oltre il giorno 10 del mese successivo a quello cui si riferisce; per le provvigioni, partecipazioni agli utili, premi di produzione, entro il giorno 10 del mese successivo a quello in cui vengono liquidati.

L'indennità sostitutiva del preavviso è soggetta a contribuzione anche quando è corrisposta ai sensi dell'art. 2122 c.c.

Nel caso che la retribuzione sia costituita in parte da corresponsioni o prestazioni in natura, sarà convenuto tra gli interessati il valore di tali elementi.

Art. 9.

Il versamento delle quote di previdenza è dovuto per tutti i periodi in cui, in base al contratto, l'azienda è tenuta a corrispondere la retribuzione intera o parziale.

Art. 10.

Le aziende che effettueranno il versamento oltre i termini massimi di cui all'art. 8, saranno soggette al pagamento degli interessi di mora nella misura pari al 6 % annuo delle somme dovute.

Il provento degli interessi di cui sopra sarà destinato al « Fondo speciale di Assistenza » del Fondo, di cui all'art. 13 dello Statuto, dedotto l'importo degli interessi da accreditare ai conti individuali dei dirigenti.

CONTI PERSONALI

Art. 11.

Il Fondo di previdenza accrediterà ai conti personali dei dirigenti le somme a ciascuno riferentesi, con valuta al termine della decade successiva a quella in cui è compresa la data del versamento delle somme stesse.

I versamenti volontari di cui al secondo comma dell'art. 1 saranno accreditati ad un conto personale della « previdenza libera ».

Art. 12.

Nel primo semestre di ogni anno sarà rimesso ai dirigenti iscritti, tramite le Ditte a cura delle quali sono stati effettuati i versamenti, l'estratto conto al 31 dicembre dell'anno precedente, con gli interessi accreditati a loro favore, e i dirigenti dovranno far conoscere le proprie osservazioni nei trenta giorni successivi. Trascorso tale termine senza che siano pervenuti rilievi, l'estratto conto si intenderà approvato.

POLIZZE DI ASSICURAZIONE

Art. 13.

I dirigenti iscritti possono destinare in tutto o in parte i contributi di previdenza a polizze di assicurazione secondo particolari norme che all'uopo verranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

Le polizze rimangono vincolate al Fondo ai fini dell'applicazione delle norme del presente regolamento.

PRESTAZIONI

Art. 14.

La liquidazione del conto di previdenza è effettuata su richiesta del dirigente, o degli eredi in caso di premorienza, da inoltrarsi al Fondo a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Il diritto a richiedere la liquidazione del conto matura a compimento del 60° anno di età per gli uomini e al 55° anno di età per le donne.

La liquidazione può essere anticipata rispetto ai termini di cui al comma precedente, nei soli casi previsti dall'art. 17 dello Statuto.

Art. 15.

Gli aventi diritto alla liquidazione del conto di previdenza che entro 5 anni non ne facciano richiesta con le modalità stabilite dal 1° comma dell'art. 14, decadono da tale diritto.

Art. 16.

Nei periodi di disoccupazione potrà essere accordata all'iscritto a insindacabile giudizio del Comitato Esecutivo del Fondo, una anticipazione fino al limite del 50 % della somma totale a suo credito, con l'obbligo di rimborso con le modalità che saranno stabilite dal Comitato Esecutivo medesimo.

Sull'attività dei conti individuali il Comitato Esecutivo potrà accordare, in caso di dimostrata effettiva necessità e per ragioni che il Comitato stesso ritenga meritevoli di considerazione, prestiti fino alla concorrenza del 50 % dell'attività stessa, all'interesse del 6 % annuo anticipato. Le modalità di rimborso saranno determinate dal Comitato Esecutivo. Qualsiasi prestito successivo al primo non potrà essere accordato se non sarà stato provveduto al completo rimborso da parte dell'interessato.

Il Comitato Esecutivo potrà stabilire particolari norme per anticipazioni sui conti di previdenza, fino al 50 % del loro ammontare, ai singoli dirigenti per operazioni immobiliari, previa presentazione della relativa documentazione di garanzia.

In caso di mancato adempimento degli obblighi di restituzione delle somme eventualmente anticipate, il Comitato Esecutivo potrà deliberare la decurtazione dei conti individuali dei dirigenti fino al totale delle somme che furono accreditate, a titolo di interessi, e il passaggio delle somme stesse a favore del « Fondo speciale di Assistenza ».

FONDO SPECIALE DI ASSISTENZA

Art. 17.

Sulle somme accreditate al Fondo speciale di assistenza ai sensi dell'art. 13 dello Statuto, potranno essere concesse erogazioni a favore di quei dirigenti che, per comprovate ragioni di carattere prevalentemente familiare, vengano a trovarsi in condizioni di particolare bisogno o, in caso di morte del dirigente, a favore del coniuge o dei congiunti entro il quarto grado, viventi a carico.

Le erogazioni per assistenza verranno concesse, su richiesta scritta e motivata, al dirigente, o, in caso di morte del dirigente, al coniuge o ai congiunti di cui al comma precedente, dal Comitato Esecutivo che, a suo insindacabile giudizio, deciderà caso per caso, anche in base alla disponibilità del Fondo speciale di Assistenza.

Art. 18.

La contabilità del Fondo speciale di assistenza deve essere tenuta separatamente e le relative risultanze devono essere distintamente riportate in bilancio.

RAPPORTI CON ALTRI FONDI

Art. 19.

Quando il rapporto d'impiego del dirigente cessi di rientrare nella sfera di applicazione dei contratti di cui all'art. 1, il Comitato Esecutivo del Fondo, previ accordi con le competenti Organizzazioni sindacali, potrà, caso per caso, disporre il passaggio delle somme esistenti sul relativo conto individuale, alle forme di previdenza eventualmente esistenti anche per la nuova attività esercitata al di fuori del settore commerciale.

Art. 20.

Qualora il dirigente per l'attività precedentemente esercitata anche in settori diversi abbia fruito di un trattamento previdenziale, il Fondo di Previdenza riceverà l'ammontare degli accantonamenti esistenti presso l'istituzione previdenziale cui il dirigente apparteneva in precedenza, ove i regolamenti di questa prevedano tale passaggio.

ABBUONI

Art. 21.

A titolo di rimborso delle spese sostenute per l'attività connessa al Fondo, il Fondo verserà alla Federazione Nazionale Dirigenti delle Attività Commerciali, ausiliarie, dei servizi e similari di pubblico interesse un abbuono sull'ammontare dei contributi netti versati in capitalizzazione e su quelli in assicurazione, la cui misura sarà determinata dal Consiglio di Amministrazione.

NORME GENERALI E TRANSITORIE

Art. 22.

Il Consiglio di Amministrazione del Fondo potrà deliberare la stipulazione di apposite convenzioni con istituti bancari e assicurativi per l'incasso dei contri-

buti previsti dai contratti citati all'art. 1 nonchè per la effettuazione delle liquidazioni o di ogni altro versamento dovuto agli iscritti o agli aventi causa in virtù dello Statuto e del presente Regolamento.

Tali operazioni saranno eseguite dagli istituti di cui al comma primo del presente articolo, su disposizione ed in nome e per conto del Fondo, restando a carico di quest'ultimo ogni responsabilità per quanto concerne i contributi dovuti e non versati e per quanto riguarda la regolarità e la congruità delle liquidazioni.

Art. 23.

La definizione dei rapporti con l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, derivanti dal contratto collettivo 25 giugno 1941, dalla convenzione 30 giugno 1941 e dai successivi accordi, e delle modalità di versamento al Fondo delle somme fino ad ora accantonate presso l'Istituto anzidetto in virtù del contratto, della convenzione e dagli accordi citati, è demandata al Consiglio di Amministrazione.

Art. 24.

Per ogni altra norma vale lo Statuto del Fondo di Previdenza e, in mancanza, le delibere prese di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione e ratificate dalle organizzazioni sindacali di cui all'art. 1.

Art. 25.

Il presente regolamento ha vigore dal 1° gennaio 1958.

Entro il 31 dicembre 1957 le aziende rimetteranno al Fondo un elenco completo dei propri dirigenti corredato da tutti gli elementi indicati nell'art. 6.

Visti il contratto e l'allegato che precedono,
Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
SULLO

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(8151687) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.